

Penale Sent. Sez. 6 Num. 40294 Anno 2021

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 06/10/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bassu Luca, nato a Orgosolo il 04/02/1978

avverso l'ordinanza del 28/05/2021 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Massimiliano Ravenna, difensore di Luca Bassu, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato l'ordinanza emessa in data 24 marzo 2021 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente e di altri coindagati per delitti di cui all'art. 74, commi 1, 2, e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritto al capo A, per avere fatto parte di una associazione dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da Junior Giuseppe Nerbo, e per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 73, commi 1,4,6 e 80 d.P.R. 309/90, ascritti ai capi D ed E, per avere detenuto in

concorso con Junior Giuseppe Nerbo e Davide Cunsolo, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, Bassu Luca ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del provvedimento, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce nullità del giudizio di riesame ex art. 178, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. per violazione dell'art.104 cod. proc. pen.

Si osserva che con la richiesta di riesame era stata denunciata la violazione dell'art. 104 cod. proc. pen. perché per ragioni sanitarie al difensore di Bassu era stato negato per i primi 14 giorni dall'esecuzione della misura l'accesso all'istituto penitenziario ove il predetto era custodito.

Dalla registrazione di una conversazione telefonica tra il difensore ed un operatore penitenziario emergeva la prova che il diniego di accesso era stato giustificato dal pericolo di diffusione del Covid-19, con l'effetto che la richiesta di riesame del 5 maggio 2021 non è stata preceduta da un colloquio con il difensore.

Secondo il ricorrente nel caso in esame la violazione del diritto di difesa, essendosi protratta oltre lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia sino alla scadenza dei termini per la proposizione della richiesta di riesame, è tale da determinare non solo la nullità dell'interrogatorio di garanzia ma anche la nullità del giudizio di riesame.

2.2. Con il secondo motivo deduce nullità per inosservanza dell'art. 292 comma 2-ter cod. proc. pen. per l'omessa valutazione di un elemento favorevole all'indagato, con riferimento al contenuto di un dialogo intercettato da cui emergeva secondo la tesi difensiva la disponibilità del ricorrente a cedere la sostanza a Cunsolo solo subordinatamente alla condizione che non fosse andata a buon fine una diversa trattativa con altri soggetti estranei al sodalizio.

2.3. Con il terzo motivo, articolato in plurimi punti, deduce la nullità dell'ordinanza genetica perché priva di autonoma valutazione delle esigenze cautelari ed in particolare dell'attualità delle stesse.

Il tempo decorso dai fatti, che risalgono al dicembre 2017 ed al mese di aprile 2018, avrebbe dovuto escludere il requisito dell'attualità, attesa l'assenza di altre condotte successive all'arresto in data 20 giugno 2018 del coindagato Cunsolo.

Nel contesto di questo ordine di censure si rileva che sarebbe stato travisato anche il contenuto di una conversazione intercettata in cui non è Bassu che richiede 100 chili di sostanza stupefacente a Cunsolo ma il contrario.

Inoltre, è oggetto di censura anche la mancata valorizzazione dell'esito negativo della perquisizione eseguita nel casolare di Orgosolo.

2.4. Con un ultimo ordine di censure viene poi denunciato il vizio della motivazione per contraddittorietà in merito alle ragioni della scelta della custodia in carcere anziché degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, in relazione al tempo decorso dai fatti (cd. tempo silente), alla distanza della sua dimora in Orgosolo dal luogo in cui si trovavano i suoi fornitori, ed alla ritenuta inaffidabilità dell'indagato rispetto all'osservanza delle prescrizioni della misura graduata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti.


Quanto al primo motivo deve innanzitutto rilevarsi l'assenza di prova del denegato accesso al carcere, denunciato dal difensore, in difetto di documentazione attestante la richiesta di colloquio con il detenuto ed il provvedimento di rigetto da parte della Direzione della Casa Circondariale di Nuoro.

Appare del tutto improprio a tale riguardo il riferimento ad un file audio di registrazione di una conversazione telefonica intercorsa tra il difensore ed un presunto operatore penitenziario, non meglio identificato.

Non è consentito, infatti, dare rilievo ad un tale mezzo di prova per sopperire ad una doverosa attività difensiva, che presuppone la necessaria presentazione di atti scritti alle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria a riscontro di quanto asserito.

Ma a prescindere da tale irrituale allegazione, va ricordato che spetta all'Autorità Giudiziaria precedente disporre ex art. 104 cod. proc. pen. il differimento dell'esercizio del diritto di colloquio con il difensore dell'indagato in stato di arresto o in custodia cautelare, e solo nel caso di diniego immotivato può parlarsi di compromissione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti giudiziari compromessi da tale violazione, che perdura finchè non venga eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima che l'atto consecutivo sia compiuto (Sez. 2, n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260875).

Diversamente, allorchè si tratti di comportamenti di singoli operatori penitenziari che possano avere frapposto ostacoli ingiustificati allo svolgimento dei colloqui dei detenuti con il difensore, tali violazioni vanno denunciate alla stessa direzione della Casa Circondariale interessata, ma non possono incidere sulla legittimità dell'attività giudiziaria, non trattandosi di violazioni di diritti della difesa dipendenti da provvedimenti giudiziari illegittimi.



Secondo le norme dell'ordinamento penitenziario avverso i provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, è proponibile in sede giurisdizionale reclamo al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per cassazione secondo la procedura indicata nell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (vedi Sez. U, n. 25079 del 26/02/2003, Gianni, Rv. 224603).

Appare evidente, quindi, la manifesta infondatezza della dedotta nullità dell'ordinanza emessa in sede di riesame, frutto di confusione tra la disciplina della patologia degli atti del procedimento penale e la tutela dei diritti del detenuto, che resta affidata all'amministrazione penitenziaria e, in sede di controllo giudiziario, al magistrato di sorveglianza.

2. Prescindendo dalla parziale rinuncia all'impugnazione non validamente manifestata dal difensore in assenza di procura speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244), deve rilevarsi l'inammissibilità di tutti gli altri motivi di ricorso afferenti la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, perchè a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale appaiono rivolti a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni nell'ordinanza impugnata.

Come già rilevato correttamente dal Tribunale non è ravvisabile alcuna omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato, trattandosi soltanto di difformi valutazioni dei medesimi elementi di prova (in particolare delle conversazioni intercettate), che secondo la difesa avrebbero dovuto essere interpretate come contrastanti con la ipotesi associativa.

La questione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate è di mero fatto, poichè non denuncia alcun travisamento della prova, ma solo evoca una lettura alternativa che il Tribunale per il riesame ha escluso con argomenti non illogici.

Si deve ricordare che le valutazioni espresse dall'organo deputato al controllo del merito del giudizio cautelare non possono essere sindacate dal giudice di legittimità in punto di ricostruzione dei fatti, ove la motivazione dell'ordinanza sia completa e immune da vizi logici.

Nel caso in esame, si rileva come il Tribunale abbia puntualmente assolto al predetto onere motivazionale, mentre il ricorrente si è soltanto limitato a contraddire la valutazione degli stessi elementi di fatto, fornendo una propria diversa ricostruzione dei fatti ed invocandone la preferenza, senza però fare



emergere alcuna lacuna nel percorso logico seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare.

Inoltre, le doglianze del ricorrente affrontano in modo parziale l'esame degli elementi valutati dal Tribunale, non confrontandosi con l'affermato coinvolgimento di Bassu in una rilevante attività di importazione di sostanza stupefacente sul territorio di Orgosolo, essendo stato ritenuto non illogicamente che l'aver subordinato la consegna della sostanza ad una trattativa con altri acquirenti non contraddice di per sé la sua ritenuta partecipazione all'associazione.

Neppure può assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione della gravità dei traffici illeciti la circostanza, ritenuta oggetto di travisamento, se il carico di 100 chilogrammi fosse stato richiesto dagli altri sodali o offerto dall'indagato.

3. I motivi sulle esigenze cautelari sono assolutamente generici, perché investono sempre la ricostruzione fattuale sotto il profilo della occasionalità dei reati, senza confrontarsi con le opposte argomentazioni del Tribunale, oltre a riproporre nuovamente inammissibili censure in fatto.

Il Tribunale ha, infatti, valorizzato con argomenti non illogici l'importanza del ruolo svolto da Bassu per l'acquisto di quantitativi di decine di chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché anche la sua disponibilità a trattare operazioni per maggiori quantitativi a dimostrazione della irrilevanza del tempo decorso dai fatti.

Non vi è dubbio, infatti, che più gravi sono i fatti meno rileva il c.d. tempo silente, essendo evidentemente maggiore il pericolo di reiterazione insito nella valutazione di una più elevata capacità criminale dei soggetti coinvolti nell'illecito traffico di stupefacenti.

Quanto alle censure sulla motivazione in merito alla scelta della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico, il ricorso pecca nuovamente di genericità perché reitera le medesime argomentazioni già respinte dal Tribunale, senza considerare l'elevata capacità a delinquere desunta dalle modalità dei fatti e la presunzione della necessità della custodia in carcere prevista per legge per il reato di cui all'art. 74 d.pr.309/90.

In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese



del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 6 ottobre 2021